

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 29.09.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

IL COMPUTO DEI TERMINI PROCESSUALI: QUESTE LE INDICAZIONI DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

(merito e legittimità)

Aggiornato al 26.9.2016

*Schema di Giulio SPINA**

SOMMARIO

TERMINI PERENTORI E RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO	2
COMPUTO DEI TERMINI (IN GENERALE E TERMINI A RITROSO)	2
IL SABATO	4
SOSPENSIONE FERIALE.....	5
NOTA (dottrina).....	7

* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

TERMINI PERENTORI E RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.3.2016, n. 4672](#), Inosservanza dei termini perentori e raggiungimento dello scopo

Il principio – sancito dall'[art. 156 c.p.c.](#) – di non rilevanza della nullità d'un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi d'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori per i quali siano state dettate apposite e separate disposizioni.

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.11.2015, n. 22438](#), Al mancato rispetto di un termine perentorio si applica il principio del raggiungimento dello scopo?

Il principio – sancito dall'[art. 156 c.p.c.](#) – di non rilevanza della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme. Pertanto, attesa la perentorietà del termine previsto dall'[art. 369 c.p.c.](#), il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso; detta improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente.

COMPUTO DEI TERMINI (IN GENERALE E TERMINI A RITROSO)

[Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 15.10.2014](#), Termini a ritroso: si contano così

L'art. 155, c.p.c., quarto comma, si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso. L'art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della L. n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scade nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo. Insomma, l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale (come quello di cui all'art. 166 c.p.c.) è diretta ad assicurare alla parte che subisce l'iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale

per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l'abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un'adeguata garanzia difensiva

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.10.2014, n. 22634](#), Impugnazioni: così si computano i termini

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare di quello corrispondente all'altro del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini stessi. Infatti, in tal caso, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto di quelli compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei medesimi termini processuali nel periodo feriale.

[Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 17.4.2013](#), Calcolo dei termini a ritroso per la costituzione del convenuto

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.

In buona sostanza, nei termini a ritroso il dies a quo è temporalmente posteriore, mentre il dies ad quem, è temporalmente anteriore, e corrisponde al giorno entro il quale va compiuto l'atto.

[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.8.2013, n. 19413](#), I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.

L'art. 378 c.p.c. prevede che il deposito della memoria possa avvenire cinque giorni prima dell'udienza; questo termine è "a ritroso" e, dunque, non beneficia dell'applicazione dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, secondo cui rispettivamente:

- se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;*
- la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato*

IL SABATO

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.1.2016, n. 310](#), Termine per la costituzione in giudizio, sabato: quando può affermarsi la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo?

*Qualora il termine per la costituzione in giudizio scada di sabato, la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo è stata stabilita soltanto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai termini la cui scadenza non sia accertata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, ^{La Nuova} **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola in ossequio al principio di diritto secondo cui la l. 69/2009, art. 58, comma 3 – secondo cui i commi quinto e sesto dell'[art. 155 c.p.c.](#) (aggiunti dalla l. 263/2005) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti.*

[Tribunale di Trento, sentenza del 15.10.2013](#), Termini c.d. a ritroso e giornata di sabato

L'art. 155 quarto comma cod. proc. civ., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo.

La ratio della inapplicabilità della norma ai termini a ritroso si individua nel fatto che detto termine mira a tutelare non la parte che deve porre in essere l'atto, bensì la controparte, la quale deve essere posta nella possibilità di poter godere, per approntare le proprie difese, di un spazio minimo individuato dalla legge.

Si rileva, infatti, che qualora il termine riguardi la costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d'ufficio o la chiamata in causa di terzi deve essere data all'attore l'opportunità di esaminare tempestivamente l'atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti nel termine di venti giorni o di dieci giorni, ritenuto congruo dal Legislatore. Con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all'incombente nella giornata precedente per i termini c.d. a ritroso.

[Tribunale di Rovigo Adria, ordinanza del 14.2.2013](#), Costituzione in giudizio di sabato: estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”), con nota di CROCITTO, [La postergazione dei termini che scadono un giorno festivo](#)

Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si ha un'estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).

Questa interpretazione appare preferibile:

- *sia perché rispettosa del dettato normativo;*
- *sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.*

Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell'art. 155 c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”) debba essere coordinato con il successivo (“Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”).

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico Luigi Viola

Non vi è, in altri termini, un'equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto un'applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall'udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell'attività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.

D'altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine perentorio scade nella giornata di sabato.

SOSPENSIONE FERIALE

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.4.2016, n. 8518](#), Sospensione feriale dei termini: come va considerato il 16 settembre?


Va confermato il principio secondo il quale, in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 – il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo – va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il

quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'[art. 155 c.p.c., comma 1](#).

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.12.2015, n. 24571](#), Calcolo dei termini a mesi e sospensione feriale

Per il calcolo dei termini a mesi (secondo l'art. 155 c.p.c.) si osserva il calendario comune, regolache è interpretata dalla giurisprudenza di codesta Corte Suprema nel senso che: "In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c. , comma 1, che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 c.p.c. , comma 2, devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c. , comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 3, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.7.2015, n. 15851](#), Termini mensili o annuali: si osserva il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, anche nel periodo di sospensione feriale dei termini

Per i termini mensili o annuali si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del  giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine previsto dalla legge devono aggiungersi quarantasei – e non quarantacinque – giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

[Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, sentenza del 5.12.2013](#), Sospensione feriale dei termini nel caso di domande connesse, di cui alcune sottratte al regime sospensivo

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale vale la regola secondo cui, qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali diano luogo a controversie che l'art. 3 della L. n. 742 del 1969 sottrae alla sospensione, quest'ultima si applica all'intero processo, ciò dovendosi affermare in linea con il principio generale accolto dal codice di rito negli artt. 31 e segg, relativo alla "vis attractiva" esercitata dalla causa principale su quella connessa.

[Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.1.2014, n. 1626](#), Sospensione feriale dei termini: si computa il 16 settembre?

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c., comma 1.

NOTA (dottrina)

In dottrina si veda:

[VIOLA, Il dies ad quem nei termini ordinatori processuali](#)